



Trieste, 1 settembre 2016

Prot. N.2016/01084/AR

A tutte le Imprese/Consulenti del Lavoro

Re: Falso lavoro autonomo in edilizia.

Nell'evidenziare il forte ed a volte indiscriminato aumento della presenza di Lavoratori Autonomi in Edilizia, si emana la seguente Circolare tesa ad evitare ogni forma impropria di ricorso a tale fattispecie.

A tale proposito, si premette che il Decreto legislativo 81/2008 Art. 89 così definisce:

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
(omissis)

d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera **senza vincolo di subordinazione**;

Ciò premesso, dopo aver dato la definizione di lavoratore autonomo, come riportata nel Decreto legislativo 81/2008, si ricorda che nelle visure camerali non esiste l'indicazione di "lavoratore autonomo", ma si riscontra invece la dicitura "**Impresa individuale**" cioè il soggetto imprenditore individuale che può avere o meno dipendenti.

L'esatta individuazione del soggetto, impresa o autonomo, "si evidenzia" al momento dell'affidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente in quanto potrà correttamente essere definito solo in fase contrattuale. Infatti sarà la stessa natura dell'opera da realizzare (entità dei lavori da eseguire) ed i suoi tempi di realizzazione (velocità di esecuzione) e relativa strumentazione / attrezzature necessarie che definiranno se in concreto si sia reso necessario un **contratto d'opera** (art. 2222 del codice civile tipologia di lavoro svolta dal lavoratore autonomo) oppure un **contratto d'appalto/sub-appalto** (art. 1655 del codice civile tipologia di lavoro svolta dall'impresa)".



Dunque l'impresa individuale può raffigurarsi "in cantiere o in qualsiasi altro ambito lavorativo" come:

- **Lavoratore autonomo** "nel caso in cui questa svolga la sua attività senza l'utilizzo di maestranze riferibili ad una sua organizzazione di lavoro (dipendenti, manovalanza di altre imprese o di altri artigiani) **e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro**".

E parimenti "si devono annoverare anche quei professionisti che contribuiscono con interventi tecnici a supporto della realizzazione dell'opera, ad esempio restauratori";

- **Impresa affidataria e/o impresa esecutrice** "nel caso in cui questa assuma con propria capacità organizzativa, disponibilità di forza lavoro di macchine e di attrezzature il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in regime di appalto o sub-appalto".

Ai fini di una verifica di fatto oltre che di diritto della reale posizione giuridica del Lavoratore autonomo, si rende comunque necessario **verificare la reale autonomia operativa dell'imprenditore individuale**".

Dal rapporto contrattuale, instaurato con il committente o con l'impresa, devono emergere parametri sufficientemente chiari, tali da evidenziare tale autonomia.

Ad esempio non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo "soggiaccia, in modo continuato e coordinato, al **potere direttivo, organizzativo e disciplinare** da parte di un altro soggetto ovvero non sia egli stesso a gestire in qualche modo uno o più soggetti".

Parimenti, sul fronte del contrasto al falso lavoro autonomo in edilizia il Ministero del Lavoro ha indicato al personale ispettivo le presunzioni di subordinazione per i lavoratori addetti a specifiche attività.

Tra queste sono inquadrabili, quali prestazioni autonome, le attività che intervengono nella fase del completamento dell'opera, ovvero in sede di fornitura e realizzazione impiantistica della stessa. **Non possono invece rientrare nell'ambito dell'autonomia le attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati.**



Gli elementi da valutare per stabilire se si tratti effettivamente di lavori autonomi sono:

- possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, **da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.** In tal senso occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante da registro dei beni ammortizzabili;
- elemento sintomatico, ma non decisivo è la monocommittenza. In particolare occorre valutare se, nell'arco di un periodo non troppo breve, il sedicente lavoratore autonomo abbia lavorato e fatturato per un solo committente.


Si evidenzia poi che , per quanto attiene agli indici di presunzione, il Ministero del Lavoro ha posto al personale ispettivo una presunzione di subordinazione dei lavoratori autonomi addetti alle seguenti attività:

- Manovalanza;
- Muratura;
- Carpenteria;
- Rimozione amianto;
- Posizionamento di ferri e ponti;
- Addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

Si sottolinea poi, in particolare che nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione – richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie – **non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa** dell'opera che invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, come definito dall'art. 2222 del codice civile.

Cio' premesso e dovuto si riporta il relativo quadro sanzionatorio:

In tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla **riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato**, anche l'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08.



In particolare:

- **mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria**, ove prevista, che prevede l'ammenda da 2.192 a 4.384 euro (art. 18, comma 1, lettera g);
- **mancata informazione**, che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 36, comma 1 e 2);
- **mancata formazione**, che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 37, comma 1);
- **mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale**, ove necessari, che prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro (art. 18, comma 1, lettera d).

Il datore di lavoro di fatto dovrà quindi:

- **abbandonare immediatamente il cantiere;**
- **regolarizzare i rapporti di lavoro**, o in alternativa cessare i rapporto di lavoro irregolari, notificando all'organo di vigilanza la decisione assunta ottemperando a tutte le prescrizioni impartite relative ai reati contestati.

Le lavorazioni potranno riprendere da parte degli stessi soggetti solamente attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova società. Diversamente i lavori dovranno essere affidati ad un'altra impresa esecutrice valutata idonea.

Rilevando quindi tale pesante quadro sanzionatorio, si invitano tutte le Committenze, gli Appaltatori, i Subappaltatori ad avere pieno rispetto di quanto sopra ricordato, segnalando sin da ora che i competenti uffici della ns. Cassa Edile di Trieste, provvederanno a denunce e/o segnalazioni ai competenti Organi di Vigilanza o controllo, ogni qualvolta risconteranno anomalie o fattispecie in merito.

Cordiali Saluti.

Cassa Edile di Trieste
Il direttore
A. Ricotta

